



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Repertorio N. del

**CONVENZIONE REGOLANTE L’AFFIDAMENTO DELL’ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA OLBIA – MILANO**

LINATE E VICEVERSA a seguito del Bando di gara di cui all’avviso di gara
pubblicato nella G.U.U.E. **serie C/2024/2988 del 26.04.2024** ai sensi del
regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008 (G.U.U.E. L 293 del 31 ottobre
2008) recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e
dell’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l’affidamento del servizio di
trasporto aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa (**CIG**
B173E2BD86)

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dal dott.
Fabrizio Madeddu, CF MDDFRZ76B09I452H, Direttore del Servizio per il trasporto
marittimo e aereo e della continuità territoriale dell’Assessorato Regionale dei
Trasporti, domiciliato per la carica presso l’Assessorato Regionale dei Trasporti con
sede in Cagliari, Via XXIX novembre n.41, di seguito denominata per brevità
“Regione”

E

la Società di Navigazione aerea Aeroitalia S.r.l. con sede in Fiumicino (RM) – Viale
Andrea Mantegna n.8, CAP 00054, (C.F./P.IVA 16340701008), rappresentata da
Gaetano Francesco Intrieri, CF NTRGNF65L23F158K, in qualità di Amministratore
Delegato, di seguito denominata per brevità “vettore”;

PREMESSO:

- che l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 s.m.i. assegna al Ministro

	dei trasporti e della navigazione, la competenza di disporre con proprio decreto, in	
	conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni	
	della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione	
	degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali	
	aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;	
	- che ai sensi della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e	
	840, le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione	
	Autonoma della Sardegna;	
	- che con il Protocollo d'Intesa del 7 settembre 2010 sono stati stabiliti i	
	rispettivi compiti di Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
	ed ENAC in materia di continuità territoriale aerea;	
	- che con D.M. n.466 del 25/11/2021 e ss.mm.ii. il Ministro delle infrastrutture	
	e della mobilità sostenibili, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza	
	di servizi svoltasi sotto la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna in	
	data 25 ottobre 2021, ha imposto oneri di servizio pubblico, tra gli altri, sul servizio	
	aereo di linea nella rotta Olbia – Milano Linate e viceversa;	
	- che le norme prescritte dall'imposizione di tali oneri sono state oggetto di una	
	nota informativa della Commissione europea pubblicata nella G.U.U.E. C524 del	
	29.12.2021;	
	- che con decreto n. 18 del 25 gennaio 2022 e n. 83 del 25 marzo 2024 sono	
	state apportate modifiche e integrazioni al richiamato decreto n. 466/2021;	
	- che, ai sensi dell'art.16 paragrafo 9 e 10 del citato Regolamento (CE)	
	1008/2008, si è provveduto ad esperire una procedura ad evidenza pubblica resa	
	nota con nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. serie C/2024/2988 del	
	26.04.2024;	
	2	

	- che la gara si è svolta secondo la procedura prevista dall'art. 17 del	
	Regolamento (CE) n. 1008/2008;	
	- che la Società Aeroitalia S.r.l. ha presentato un'offerta concernente le	
	condizioni operative e finanziarie dei servizi aerei sulla rotta in questione;	
	- che la Commissione di cui al paragrafo 18 del Bando di gara come	
	richiamata all'art. 7 del Capitolato di oneri, che forma parte integrante del bando di	
	gara stesso, ha proposto l'aggiudicazione per l'offerta presentata dalla Società	
	Aeroitalia S.r.l.;	
	- che è stato verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando	
	di gara ai fini della stipulazione del presente Atto;	
	- che con determinazione del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della	
	continuità territoriale n. 520/16297 del 05.09.2024 si è provveduto ad aggiudicare il	
	servizio aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa alla società	
	Aeroitalia S.r.l.;	
	- che a norma dell'art. 16, paragrafo 9 del Regolamento CE n.1008/2008 e del	
	punto 73 degli Orientamenti interpretativi al medesimo Regolamento, l'efficacia del	
	bando di gara è subordinata alla condizione che nessun vettore aereo comunitario	
	comunichi alla Regione Autonoma della Sardegna l'intenzione di avviare il servizio	
	aereo soggetto a OSP sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, senza usufruire	
	di diritti esclusivi e senza ricevere alcuna compensazione, entro il termine di 6 mesi	
	dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, della nota	
	informativa della Commissione europea inerente alla procedura di gara prevista	
	dall'art. 17 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e resa nota con	
	informativa pubblicata nella G.U.U.E. serie C/2024/2988 del 26.04.2024 ovvero entro	
	la data di sottoscrizione della presente convenzione se successiva a detto termine di	
	3	

	6 mesi.	
	- che l'art.1, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 2011, n.25 e	
	successive modifiche e integrazioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 837 e 840,	
	della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), ha previsto apposite	
	autorizzazioni di spesa finalizzate alla adozione di programmi e/o interventi per	
	favorire la continuità territoriale da e per la Sardegna;	
	- che l'attivazione del collegamento onerato dovrà avvenire il 27 ottobre 2024;	
	- che con decreto del Direttore della Direzione Generale per gli Aeroporti, il	
	trasporto aereo e i servizi satellitari sarà reso esecutivo l'esito della gara, verrà	
	concesso in esclusiva alla Società Aeroitalia S.r.l., aggiudicataria della gara, il diritto	
	di operare i servizi aerei di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa e verrà	
	formalizzata l'efficacia della presente Convenzione;	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	SOMMARIO	
	ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	ARTICOLO 2: PROGRAMMI E TARIFFE	
	ARTICOLO 3: DISPOSIZIONI FINANZIARIE	
	ARTICOLO 4: DURATA E MODIFICA	
	ARTICOLO 5: RECESSO E PREAVVISO	
	ARTICOLO 6: INADEMPIMENTO E SANZIONI	
	ARTICOLO 7: DECADENZA E REVOCA DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA	
	ARTICOLO 8: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
	ARTICOLO 9: RAPPORTI DEL CONTRAENTE CON TERZI	
	ARTICOLO 10: OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI	
	FINANZIARI	
	4	

	ARTICOLO 11: PATTO DI INTEGRITA'	
	ARTICOLO 12: TUTELA DEI DATI PERSONALI	
	ARTICOLO 13: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	ARTICOLO 14: ONERI E SPESE CONTRATTUALI	
	ARTICOLO 15: APPROVAZIONE	
	ART. 1	
	(Oggetto della Convenzione)	
	La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio del servizio di	
	trasporto aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa per il periodo dal	
	27 ottobre 2024 al 25 ottobre 2025 con possibilità di proroga per il periodo	
	strettamente necessario a identificare e condividere con gli Enti competenti nonché	
	avviare il nuovo regime di OSP, comunque non superiore al termine massimo di cui	
	al richiamato articolo 16, paragrafo 9, del Reg. (CE) n.1008/2008, in conformità al	
	decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 466 del	
	25/11/2021, come modificato dal decreto n. 18 del 25/01/2022 e n. 83 del 25/03/2024	
	ed all'imposizione di oneri annunciata tramite la nota informativa pubblicata nella	
	G.U.U.E. C524 del 29.12.2021, d'ora in avanti denominati "Imposizione di oneri", che	
	formano parte integrante del presente atto, e con le modalità contenute nell'offerta	
	del "vettore" datata 10.07.2024.	
	ART. 2	
	(Programmi e tariffe)	
	I programmi operativi (orari e aeromobili) dovranno essere trasmessi all'ENAC per la	
	relativa approvazione nonché alla Regione Autonoma della Sardegna, per il relativo	
	nulla osta, di norma 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica.	
	Gli adempimenti tariffari sono soggetti alle disposizioni di cui al paragrafo 3.3. della	
	5	

	“Imposizione di oneri”.	
	Le tariffe massime di cui all'imposizione di oneri, ovvero le tariffe ribassate offerte in	
	gara, sono riportate nel Formulario A) – Offerta tecnica alla presente convenzione e	
	rimarranno tali sino a che non interverranno le variazioni previste nella “Imposizione	
	di oneri”.	
	Nel medesimo Formulario A) – Offerta tecnica sono altresì riportate le altre	
	condizioni migliorative delle tariffe e della qualità del servizio proposte dal vettore in	
	sede di offerta, relative a:	
	- l'offerta di una tariffa agevolata, scontata di almeno il 10% rispetto alla tariffa	
	onerata residenti, o onerata ribassata, dedicata ai passeggeri disabili	
	residenti in Sardegna e per l'eventuale accompagnatore (ribasso offerto:	
	10%);	
	- l'offerta di un trattamento di maggior favore per la tariffa applicabile ai	
	passeggeri barellati (offerta di una tariffa pari al costo di 1 biglietto);	
	- l'impegno a localizzare una base operativa nello scalo di Olbia entro sei mesi	
	dall'avvio del servizio;	
	- l'impegno ad acquisire le certificazioni ed abilitazioni necessarie e quindi	
	attivare il trasporto di materiale radioattivo / radiofarmaci entro sei mesi	
	dall'avvio del servizio;	
	- le frequenze aggiuntive rispetto a quelle previste dall'imposizione di oneri (6	
	frequenze aggiuntive per entrambi i periodi: 01/06 – 30/09 e 01/10 – 31/05);	
	- l'offerta di una modalità di distribuzione e vendita di biglietti gratuita in	
	aggiunta a quelle prevista dalla “Imposizione di oneri” (offerta anche tramite	
	Mobile App);	
	- l'offerta di un servizio di trasporto per i passeggeri minorenni non	

	accompagnati (offerta: accompagnamento non gratuito del passeggero	
	minorenne - 14 anni non compiuti);	
	- l'offerta di un trattamento di maggior favore per i passeggeri in fase di	
	prenotazione del volo (offerta: garanzia dell'assegnazione di posti contigui	
	all'accompagnatore, gratuita e senza scelta dei posti, per il minore di 14	
	anni).	
	ART. 3	
	(Disposizioni finanziarie)	
	La Società Aeroitalia S.r.l. dichiara che l'importo complessivo di € 539.907,00 al	
	netto dell' IVA di legge (pari a € 593.897,70 comprensivi di IVA al 10%), per il	
	periodo di esercizio dal 27 ottobre 2024 al 25 ottobre 2025, richiesto a titolo di	
	compensazione finanziaria per l'esercizio della rotta Olbia – Milano Linate e	
	viceversa, costituisce la compensazione massima e che non ha diritto ad alcuna	
	ulteriore pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali minori ricavi e/o	
	maggiori costi emergenti a consuntivo, stante la natura della erogazione che non	
	costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio	
	gravato da oneri di servizio pubblico.	
	Salve le premialità a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, i	
	pagamenti saranno effettuati mediante acconti, nella misura del 70% di 1/12	
	dell'importo annuo e a saldo proporzionalmente al numero dei voli effettivamente	
	operati e della verifica del conto di gestione delle rotte onerate, presentato dal	
	“vettore”.	
	Gli acconti del 70% di 1/12 verranno versati mensilmente sulla base di una	
	dichiarazione che il “vettore” è tenuto a trasmettere alla Regione Autonoma della	
	Sardegna entro i primi 15 gg. del mese successivo e relativa ai servizi realmente	
	7	

	effettuati ed ai passeggeri che hanno realmente usufruito del servizio aereo, secondo	
	il formato richiesto in sede di offerta e comunque indicato dalla Regione.	
	La liquidazione degli acconti mensili sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento	
	della fattura, da emettersi da parte del “vettore” successivamente alla trasmissione	
	della sopra citata dichiarazione relativa ai servizi realmente effettuati.	
	Ai sensi della Comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, sono individuati gli	
	incentivi premiali a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, al	
	raggiungimento dei seguenti obiettivi di efficienza produttiva:	
	- contenimento del numero di voli cancellati, per cause imputabili al vettore, entro	
	l'1% annuo (performance di regolarità),	
	- contenimento del numero di voli ritardati oltre 15 minuti rispetto all'orario stabilito	
	all'arrivo, per cause imputabili al vettore, entro il 10% annuo (performance di	
	puntualità).	
	Al raggiungimento delle suddette performances qualitative il vettore potrà beneficiare	
	di un incremento premiale della percentuale di anticipazione mensile della	
	compensazione annuale.	
	In specie, il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di cui sopra comporterà un	
	aumento del 5% della percentuale dell'anticipazione mensile della compensazione	
	annuale.	
	Al conseguimento di entrambi gli obiettivi la somma su base annuale delle	
	anticipazioni mensili potrà, pertanto, raggiungere la misura dell'80% dell'intero	
	importo annuale della compensazione.	
	Tale premialità avrà durata di un anno a decorrere dall'annualità successiva a quella	
	in cui sono stati raggiunti gli obiettivi di efficienza produttiva e sarà riconosciuta su	
	istanza del vettore che intende beneficiarne, adeguatamente comprovata e	

documentata.

Al termine di ciascun anno di esercizio la Regione Autonoma della Sardegna, avvalendosi eventualmente di un consulente appositamente selezionato, analizzerà a consuntivo l'attività erogata dal "vettore" rispetto a quanto previsto nell'imposizione di oneri nonché il risultato economico della rotta stessa anche in relazione a quanto dal "vettore" stesso dichiarato in sede di offerta.

Il "vettore", obbligato a redigere la contabilità analitica specifica per il collegamento onerato, si impegna a fornire i dati contabili e operativi entro due mesi dalla richiesta formale degli stessi. Sulla base dei risultati delle analisi verrà erogato il saldo della compensazione economica per l'anno di esercizio secondo i seguenti criteri:

1. nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di aggiudicazione, tenuto conto anche di quanto stabilito al successivo articolo 6, verrà proporzionalmente ridotta;

2. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati del margine di utile ragionevole del 4,70%, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione;

3. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati del margine di utile ragionevole del 4,70%, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza: [Costi a consuntivo + Utile ragionevole sui costi a consuntivo – Ricavi], ma comunque non superiore alla compensazione offerta in sede di gara;

4. nel caso in cui la totalità degli anticipi erogati sia superiore alla compensazione effettivamente spettante, risultante dalla verifica effettuata dalla Regione Autonoma della Sardegna, la sovra compensazione ricevuta dal vettore dovrà essere restituita alla Regione, anche mediante escussione della garanzia di

	esecuzione di cui al paragrafo 13 del “Bando di gara”. Tali somme saranno riallocate	
	per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale della	
	Sardegna;	
	5. in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista	
	dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di	
	quella stabilita in sede di offerta.	
	La liquidazione del saldo sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura	
	da emettersi da parte del “vettore” successivamente all’approvazione della verifica	
	annuale del consuntivo sulla gestione delle rotte di cui al precedente paragrafo.	
	All’atto della stipula della presente Convenzione, il “vettore”, come previsto al	
	paragrafo 13 del “Bando di gara”, deposita una garanzia fideiussoria bancaria o	
	assicurativa, a scelta dell’offerente, emessa da istituto di credito o da impresa di	
	assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, di importo pari a €	
	270.000,00 già costituita a favore della Regione Autonoma della Sardegna, a	
	garanzia della corretta esecuzione e prosecuzione dei servizi onerati.	
	Tale garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della	
	preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.	
	1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza sollevare	
	alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni anche giudiziali, da parte del	
	vettore aggiudicatario e/o di terzi.	
	La Regione Autonoma della Sardegna procederà allo svincolo della fideiussione	
	entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica	
	di conformità delle prestazioni fornite a quelle pattuite e dell’esito regolare dell’ultima	
	verifica del conto di gestione delle rotte onerate, presentato dal “vettore”.	
	10	

	ART. 4	
	(Durata e modifica)	
	La presente Convenzione ha decorrenza dalla data del 27 ottobre 2024, fatti salvi gli	
	esiti delle verifiche di cui al successivo art. 15, e scadrà alla data del 25 ottobre 2025	
	con possibilità di proroga secondo quanto disciplinato al precedente art.1.	
	La presente Convenzione è efficace per il “vettore” dal momento della stipula, mentre	
	lo sarà per la Regione solo a seguito dell’avvenuta registrazione contabile del	
	relativo impegno di spesa e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e	
	regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento a seguito di rilascio del	
	certificato di ultimazione delle prestazioni.	
	Costituisce condizione di efficacia della Convenzione il decreto del Direttore della	
	Direzione Generale per gli Aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con il	
	quale è reso esecutivo l’esito della gara, è concesso al vettore il diritto di operare il	
	servizio aereo di linea sulla rotta indicata al precedente articolo 1 ed è approvata la	
	Convenzione stessa.	
	Ogni modifica o proroga della Convenzione sarà oggetto di un atto aggiuntivo.	
	Il “vettore” si impegna a mettere a disposizione della Regione Autonoma della	
	Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e	
	quant’altro si rendesse necessario ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e	
	controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni	
	contenute nel D.M. di imposizione di oneri, nelle note informative della Commissione	
	relative all’“Imposizione di oneri” ed al “Bando di gara”, nel capitolato d’oneri e nella	
	presente Convenzione.	
	ART. 5	
	(Recesso e preavviso)	
	11	

La Regione Autonoma della Sardegna, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviare al “vettore” con raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui siano mutate le condizioni che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulla rotta e nel caso sia necessario riesaminare l'imposizione, in seguito alla procedura prevista dall'art. 18 del Regolamento (CE) 1008/2008.

In caso di recesso della Regione Autonoma della Sardegna il “vettore” ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente e secondo le modalità prescritte dall'imposizione e dal bando di gara, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Il vettore potrà recedere dalla Convenzione per gravi e comprovati motivi rispettando un termine di preavviso di almeno sei mesi. A tal fine dovrà presentare alla Regione Autonoma della Sardegna formale preavviso nei termini sopradetti tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Al vettore che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non eserciti il servizio con continuità o che interrompa il servizio senza rispettare il suindicato termine di preavviso di sei mesi, la Regione Autonoma della Sardegna intima di adempiere integralmente agli obblighi assunti e concede un termine massimo di sette giorni per ripristinare il servizio. Decorso inutilmente tale termine, senza che il vettore medesimo abbia ripristinato il servizio o ne abbia motivato fondatamente il mancato ripristino, si applica la penale pari alla somma oggetto di garanzia di esecuzione versata, ai sensi del paragrafo 4.1, lettera b) del decreto ministeriale di imposizione degli oneri di servizio pubblico, per l'importo di cui al paragrafo 13 del “Bando di

gara” e il vettore sarà escluso per i successivi 3 anni dall’esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna.

ART. 6

(Inadempimento e sanzioni)

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 10 del “Bando di gara” il “vettore” è tenuto all’osservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella presente Convenzione.

In caso di inosservanza di tali prestazioni ed obblighi, salvo che non si rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1454 del codice civile, saranno applicate le seguenti penali:

a) Inadempimento previsto al paragrafo 3.4.1 della “Imposizione”

Il vettore aggiudicatario che non eserciti il servizio con continuità o che interrompa il servizio senza rispettare il termine di preavviso di 6 mesi, è escluso per i successivi 3 anni dall’esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna. Al “vettore” sarà inoltre applicata una penale nella misura della garanzia di esecuzione di cui al paragrafo 13 del “Bando di gara.

b) Inadempimento per cancellazione e ritardo dei voli di cui al paragrafo 3.4.2 della “Imposizione”.

Il numero dei voli cancellati, per motivi imputabili al “vettore”, non deve superare il 2% dei voli previsti nei programmi operativi di ciascun anno di esercizio. Non è comunque consentita la cancellazione dei voli nella misura in cui questa non consenta di effettuare l’andata e il ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

Per ogni cancellazione effettuata per motivi imputabili al “vettore” eccedente il predetto limite, il “vettore” dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna, a titolo di penale, la somma di euro 3.000. Per ogni cancellazione che non

	3.2.7. della “Imposizione”, il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma	
	della Sardegna una penale pari a 500 euro per ciascun giorno di ritardo	
	nell’attivazione del medesimo.	
	d) Inadempimenti tariffari di cui ai paragrafi 3.4.4. e 3.4.5. della	
	“Imposizione”.	
	Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti tariffari e di sovrapprezzi non previsti	
	per legge, nonché l’applicazione di condizioni tariffarie differenti dall’imposizione di	
	oneri, il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una	
	penale pari a 2.500 euro per ciascun biglietto venduto non conforme all’imposizione	
	di oneri.	
	Nel caso di riscontrata inosservanza dell’obbligo di distribuire e vendere in forma	
	completamente gratuita i biglietti al passeggero mediante il sito internet del vettore,	
	quest’ultimo dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale	
	pari a 1.000 euro per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo.	
	Nel caso di inosservanza dell’obbligo di attivare una base operativa entro sei mesi	
	dall’avvio del servizio, di cui al punto 1.5 del Formulario A), il vettore dovrà	
	corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 100 euro	
	per ciascun giorno di ritardo;	
	Nel caso di inosservanza dell’impegno ad acquisire le certificazioni ed abilitazioni	
	necessarie e quindi attivare il trasporto di radiofarmaci entro sei mesi dall’avvio del	
	servizio, di cui al punto 1.6 del Formulario A), il vettore dovrà corrispondere alla	
	Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 500 euro per ciascun giorno di	
	ritardo;	
	Nel caso in cui il vettore non provveda ad effettuare le frequenze aggiuntive di cui al	
	punto 1.7 del Formulario A), lo stesso dovrà corrispondere alla Regione Autonoma	

	della Sardegna, a titolo di penale, la somma di euro 6.000 per ogni volo non	
	effettuato fino alla terza inadempienza, oltre la quale si applicheranno le disposizioni	
	di cui al successivo art.8;	
	Nel caso di mancata applicazione delle tariffe agevolate dedicate ai passeggeri	
	disabili ed eventuale accompagnatore, nonché della tariffa applicabile ai passeggeri	
	barellati, di cui ai punti 2.2 e 2.3 del Formulario A), il vettore dovrà corrispondere alla	
	Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 2.500 euro per ciascuna	
	violazione accertata;	
	Nel caso di inosservanza dell'obbligo di distribuire e vendere in forma	
	completamente gratuita i biglietti secondo la modalità di distribuzione e vendita	
	proposta nell'offerta di cui al punto 3.1 del Formulario A), il vettore dovrà	
	corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 1.000 euro	
	per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo;	
	Nel caso di inosservanza dell'obbligo di offrire il servizio di trasporto per i passeggeri	
	minorenni non accompagnati, di cui al punto 3.2 del Formulario A), il vettore dovrà	
	corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 1.000 euro	
	per ciascuna violazione accertata;	
	Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di offrire un trattamento di maggior	
	favore per i passeggeri in fase di prenotazione del volo, di cui al punto 3.3 del	
	Formulario A), il vettore, dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna	
	una penale pari a 1.000 euro per ciascun biglietto non conforme.	
	Fermo restando le sopra descritte penali, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le	
	sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle	
	disposizioni vigenti in tema di trasporto aereo.	
	L'ammontare delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 10% dell'importo	

	massimo previsto a base di gara per la compensazione finanziaria, fermo restando	
	che, raggiunto detto limite, la Regione Autonoma della Sardegna avrà il diritto di	
	risolvere la convenzione per inadempimento, con effetto di revoca immediata delle	
	compensazioni ancora da erogare.	
	Le somme percepite saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio	
	pubblico della continuità territoriale della Sardegna.	
	ART. 7	
	(Decadenza e revoca della compensazione finanziaria)	
	La perdita in qualsiasi momento, successivo alla stipula della Convenzione, dei	
	requisiti generali, tecnici e organizzativi di cui al paragrafo 2 del bando di gara,	
	nonché quelli previsti dal capitolato d'oneri, comporta la decadenza dal	
	provvedimento di assegnazione della rotta, la revoca del beneficio della	
	compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute,	
	maggiorando tali somme degli interessi legali.	
	ART. 8	
	(Risoluzione della Convenzione)	
	In caso di inadempimento da parte del “vettore” rispetto a quanto previsto nel decreto	
	di imposizione di oneri, nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nella presente	
	Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, mediante diffida scritta, potrà	
	assegnare al “vettore”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del codice civile, un	
	termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine	
	all’inadempimento.	
	Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione sarà considerata risolta di diritto e	
	la Regione Autonoma della Sardegna avrà diritto di trattenere definitivamente	
	l’importo indicato nella fideiussione di cui al paragrafo 13 del “Bando di gara”,	
	17	

richiamato al precedente articolo 3, nonché di procedere nei confronti del “vettore” per il risarcimento del danno subito.

ART. 9

(Rapporti del contraente con terzi)

Il “vettore”, qualora intenda concludere un accordo commerciale con un altro vettore per l’effettuazione del servizio aereo sulle rotte considerate, dovrà preventivamente acquisire l’autorizzazione dell’ENAC, rimanendo comunque il solo responsabile dell’esatto adempimento della presente Convenzione.

Non è altresì precluso al vettore offerente operare i servizi onerati sulla base di contratti di wet lease già stipulati e già autorizzati da ENAC o da omologa autorità di altro Stato membro della Comunità europea, con altro vettore aereo sulla base dell’equivalenza degli standard operativi e dei requisiti tecnico-operativi, economici ed organizzativi in relazione alla tipologia degli aeromobili individuati nell’imposizione di oneri.

Il “vettore” esonera e tiene indenne la Regione Autonoma della Sardegna da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla conclusione dei predetti accordi.

Ai voli onerati sulle rotte della presente convenzione si applica in ogni caso:

- il “*Regolamento per l’uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell’ENAC www.enac.gov.it.

- il Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativamente ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

- la “*Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili*” di cui all’art.4 della legge 23 dicembre 1974, n.694, concernente il trasporto delle armi a bordo degli

	aeromobili;	
	- i principi richiamati nella carta dei diritti del passeggero ai fini dell'osservanza delle	
	regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.	
	ART. 10	
	(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)	
	Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3	
	della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.	
	Il “vettore” si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e	
	alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	In caso di accertata inosservanza, da parte del “vettore”, delle disposizioni in materia	
	di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, nel caso di effettuazione di	
	transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all'art. 3 della richiamata legge 13	
	agosto 2010 n. 136, il presente contratto verrà risolto di diritto.	
	ART. 11	
	(Patto d'integrità e codice di comportamento)	
	Il vettore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi	
	titolo, le disposizioni contenute nel Patto di Integrità e nel Codice di comportamento	
	del Personale del Sistema Regione, che costituisce parte integrante della presente	
	Convenzione, anche se non materialmente allegato alla stessa.	
	ART. 12	
	(Tutela dei dati personali)	
	Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo	
	679/2016, i dati personali comunicati dal “vettore” verranno utilizzati solo per finalità	
	19	

	connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in	
	modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.	
	ART. 13	
	(Risoluzione delle controversie)	
	Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione,	
	esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà deferita all’Autorità	
	giudiziaria del Foro di Cagliari.	
	È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale nel rapporto nascente dalla presente	
	Convenzione.	
	ART. 14	
	(Oneri e spese contrattuali)	
	Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente	
	Convenzione sono a totale carico del “vettore”.	
	ART. 15	
	(Approvazione)	
	La presente Convenzione è sottoposta all’approvazione del Ministero delle	
	infrastrutture e dei trasporti.	
	La Società di navigazione aerea La Regione Autonoma della Sardegna	
	Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il “vettore” dichiara	
	espressamente di accettare le clausole contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 della	
	presente Convenzione.	
	La Società di navigazione aerea	
	20	